TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 28 giugno 2005, n. 8905

La circostanza che il presidente di seggio abbia occultato all'interno della propria borsa delle schede timbrate e vidimate è in grado di influire sulla trasparenza, sincerità e libertà di voto. Ciò ingenera fondati dubbi sulla genuinità complessiva del materiale elettorale e travolge tutte le operazioni, tanto da comportare l'annullamento integrale delle operazioni di voto.

Omissis.
Ad avviso del Collegio, si appalesa fondata ed assorbente la censura – sopra rubricata al n. 2, lettera c) – con cui viene denunciata la manomissione del materiale elettorale verificatasi nella Sezione n. 3.
In punto di fatto, l'increscioso episodio contestato, a seguito del quale peraltro il Presidente del seggio si dimetteva dall'incarico – in disparte gli aspetti della vicenda di rilievo penalistico riservati alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria – è compiutamente descritto nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 3 (al paragrafo 5, pagine 17 e ss.), riferito all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, svoltasi contestualmente all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di …. Ivi si dà atto che, su richiesta di un rappresentante di lista il Presidente del seggio veniva invitato a esibire le schede occultate all'interno della propria borsa e precisamente che "… In un primo momento sono state consegnate spontaneamente una scheda di colore azzurro, una di colore giallo e una di colore verde che non erano state inserite nel plico contenente le schede timbrate e vidimate per il numero degli elettori, successivamente a seguito di richiesta fatta dal rappresentante di lista … è stata effettuata una perquisizione nella borsa personale del presidente … e sono state rinvenute altre tre schede timbrate e vidimate di cui una di colore verde, una di colore giallo, una di colore azzurro".
Ad avviso del Collegio, l'estrema gravità dell'accaduto, in considerazione delle concrete circostanze e della qualità rivestita dall'autore del fatto – non va trascurato, infatti, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dopo che l'elettore ha compilato la scheda nell'apposita cabina, la restituisce al presidente che, verificatane l'autenticità, "pone la scheda stessa nell'urna" – è in grado di influire sulla trasparenza, sincerità e libertà di voto, ingenerando fondati dubbi sulla complessiva genuinità del materiale elettorale oggetto di vaglio giurisdizionale.
In proposito si osserva che in materia di operazioni elettorali vige, invero, il principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che, mentre sono irrilevanti le mere irregolarità dalle quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto, al contrario, determinano l'annullamento delle operazioni elettorali quelle di tipo sostanziale, tali cioè da influire sulla sincerità e libertà di voto (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, V Sezione, 2 ottobre 2002, n. 5157; 13 dicembre 2002, n. 6811).
Nel caso di specie, lo svolgersi dei fatti palesa sintomaticamente una macroscopica violazione dei principi che presiedono allo svolgimento delle operazioni elettorali. Di esse va particolarmente curata la pubblicità e trasparenza, alla quale si connette la necessaria verbalizzazione di tutte le operazioni; del pari va tutelata la chiusura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale, al fine di impedire manomissioni o sottrazioni.
In definitiva, l'anomalia procedurale verificatasi è in grado di rendere ragionevolmente inaffidabile l'intero risultato della consultazione, tenuto anche conto che, nella fattispecie, tra le due liste contendenti vi è stato appena un voto di scarto.
Come rilevato dalla Sezione in altro caso, ove pure la differenza era stata di un solo voto (cfr., in termini, T.A.R. Campania, II Sezione, 12 novembre 2001, n. 4810), l'annullamento va riferito a tutte e tre le Sezioni, rilevando il fatto che il numero dei votanti è quasi equamente distribuito tra esse e la circostanza per la quale non può assegnarsi alla sola ripetizione delle operazioni relative alla Sezione n. 3 la scelta degli organi politici comunali.
Omissis.